

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2009

Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C244/2004 (di seguito Orientamenti);

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L124/2003;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui è stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Visto l'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) con il quale si dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformità agli Orientamenti, le priorità di natura produttiva ed i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici del Fondo medesimo e fissi altresì i criteri e le modalità per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

Visto altresì che ai sensi del citato comma 853 il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui al predetto Fondo, di Sviluppo Italia Spa, denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.», per effetto del comma 460, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si rfinanzia il predetto Fondo;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18dicembre2008, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009, recante «Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà - decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35», che al punto 6 prevede che il Ministro dello sviluppo economico dia attuazione alla delibera e fissi i criteri di priorità nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal Governo in materia di politica industriale;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C14 del 19 gennaio 2008, pag. 6;

Vista la procedura di notifica concernente il regime di aiuto al salvataggio e il regime di aiuto alla ristrutturazione di cui al punto 4 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica attivata in data 25 marzo 2009;

Vista la decisione n. C (2009) 4152 del 25 maggio 2009, con la quale la Commissione europea accorpa in un unico provvedimento di approvazione i due regimi d'aiuto notificati;

Ritenuto di dare attuazione al dettato della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Operatività del fondo

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (di seguito Fondo), come definite al punto 2.1 degli stessi Orientamenti (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 244 del 1° ottobre 2004) diviene operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110 del 18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009.

Art. 2

Presentazione della domanda

1. Dalla data di operatività del Fondo di cui al precedente art. 1, le imprese individuate ai sensi del punto 1 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110/2008, comprese le imprese operanti nei settori della commercializzazione e della trasformazione agroalimentare, possono presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo presso l'Ufficio competente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa SpA (di seguito INVITALIA).
2. Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione devono essere indirizzate a INVITALIA - BU IMPRESA - Funzione VALUTAZIONE, via Calabria 46 - 00187 Roma, in originale più una copia. INVITALIA provvederà a trasmettere tempestivamente copia di ciascuna delle domande al Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero).
3. Le domande dovranno essere necessariamente presentate nel formato di cui all'allegato «A» per gli aiuti al salvataggio ed all'allegato «B» per gli aiuti alla ristrutturazione, i quali formano parte integrante del presente decreto.
4. INVITALIA attribuisce alle domande pervenute un numero di ricevimento progressivo e provvede a comunicare alle imprese richiedenti l'avvio del procedimento.
5. La presentazione delle domande, ai sensi dei commi precedenti, potrà avvenire fino ad esaurimento delle risorse del Fondo. Sono fatti salvi i provvedimenti di rifinanziamento del capitolo di spesa su cui grava il Fondo stesso.
6. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse, al rifinanziamento del Fondo ovvero al ripristino delle risorse a seguito dell'estinzione della garanzia sui singoli finanziamenti saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it). L'amministrazione provvederà, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alle imprese che abbiano già presentato domanda l'impossibilità di accoglimento per avvenuto esaurimento del Fondo.
7. Le domande pervenute successivamente alla comunicazione di esaurimento del Fondo sono irricevibili e vengono restituite al mittente.

Art. 3

Iter di valutazione

1. INVITALIA esamina le domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricevimento, e verifica:
 - a) la completezza della documentazione presentata a corredo della domanda come specificata negli allegati «A» e «B» del presente decreto;
 - b) la sussistenza delle condizioni di cui al punto 1 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

- c) l'eventuale sussistenza dei requisiti di priorità di cui al successivo art. 4.
2. Si intendono istruite positivamente le domande per le quali le verifiche sopra elencate sub a. e sub b. abbiano dato esito positivo.
3. Nel caso di domanda incompleta INVITALIA, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, ne dà comunicazione al richiedente, che potrà provvedere alle integrazioni entro i successivi 5 giorni lavorativi. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è considerata irricevibile e, pertanto, viene restituita al mittente. I termini di conclusione del procedimento di accesso al Fondo previsti dal punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono comunque sospesi fino alla data di ricevimento delle integrazioni.
4. INVITALIA esaurisce l'istruttoria della domanda di accesso con l'esame completo della documentazione presentata, prestando particolare riguardo alla valutazione dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, allegati alla domanda ed esprime, inoltre, una propria valutazione circa la coerenza dell'entità dell'aiuto richiesto per il salvataggio o la ristrutturazione con quanto previsto, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
5. INVITALIA trasmette infine al Comitato di valutazione tecnica di cui al punto 8 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 110/2008 (di seguito Comitato) gli atti dell'istruttoria, unitamente ad una propria relazione.
6. Il Comitato, in considerazione dei tempi istruttori di cui al punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, si riunisce di norma ogni 25 giorni.
7. Il Comitato esprime, anche in relazione ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4, il proprio parere sulle domande pervenute, secondo il disposto di cui al punto 7 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
8. Il Ministero comunica alle imprese richiedenti e per conoscenza ad INVITALIA l'esito delle valutazioni.
9. Nel caso di notifica individuale alla Commissione europea, il Ministero comunica all'impresa interessata e per conoscenza ad INVITALIA gli esiti della stessa. Nel caso di richiesta di integrazioni da parte della Commissione europea, il Ministero provvede a darne tempestiva comunicazione all'impresa e per conoscenza ad INVITALIA. Successivamente alla comunicazione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il Ministero adotta gli opportuni provvedimenti per la concessione della garanzia statale.

Art. 4

Criteri di priorità

1. In applicazione del punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 2008, n. 110, sono approvati i seguenti criteri di priorità:
- a) domande provenienti dalle imprese aventi fino a 250 dipendenti;
- b) domande provenienti da imprese che alla data di presentazione dell'istanza utilizzino cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi;
- c) domande provenienti da imprese la cui crisi o difficoltà non sia di tipo strutturale. Tale condizione verrà considerata soddisfatta qualora le Imprese in questione presentino un Margine operativo lordo (MOL) positivo almeno in uno dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. In caso di imprese appartenenti a gruppi tali criterio verrà verificato a livello di bilancio consolidato;
- d) domande provenienti da imprese il cui stato di crisi determina un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio, desumibile dal rapporto tra il numero dei dipendenti dell'impresa richiedente ed il numero di occupati del settore di riferimento nella provincia di appartenenza rilevato dai dati periodici ISTAT;
- e) domande provenienti da imprese subfornitrici, individuate ai sensi dell'art. 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192, che abbiano prodotto almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese che, a partire dal 1° luglio 2008, siano state ammesse alla procedura di amministrazione

straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, secondo quanto specificato al punto 8 degli allegati «A» e «B».

Per ognuno dei criteri rispettati viene assegnato all'impresa un punteggio pari ad 1/5. La presenza congiunta dei cinque requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo assegna all'impresa medesima un punteggio massimo pari a 5/5.

Art. 5

Limiti di attribuzione per aiuti al salvataggio

1. Con riferimento ai soli interventi per il salvataggio, l'aiuto deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, e non può essere superiore a 5 milioni di euro per intervento. Tale importo verrà considerato in sede di eventuale concessione di aiuto alla ristrutturazione, con conseguente estensione della garanzia concessa.

Art. 6

Rapporti tra INVITALIA e il Ministero dello sviluppo economico

1. I rapporti tra INVITALIA ed il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto sono regolati da apposito articolato.

Art. 7

Tassi di interesse dei finanziamenti agevolati a seguito del rilascio della garanzia

1. Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali sarà concessa la garanzia statale a titolo di aiuto al salvataggio ovvero alla ristrutturazione dovrà essere almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane, ai sensi del punto 25, lettera a), degli Orientamenti, quale definito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6 citata in premessa.

2. Nei limiti di cui al comma precedente è fatta salva la disposizione di cui al punto 5, comma 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, secondo cui il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello stato dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Art. 8

Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 2008, n. 110 citata in premessa e dal presente decreto ministeriale si applicano le disposizioni degli Orientamenti, ed in particolare il punto 25 (sussistenza di gravi difficoltà sociali ed assenza di indebiti effetti di ricaduta negativa in altri stati membri), il punto 35 (miglioramento della redditività nel piano di ristrutturazione) ed i punti dal 38 al 45 (misure compensative/aiuto limitato al minimo).

Art. 9

Entrata in vigore del presente decreto

1. Il presente decreto viene inviato agli organi competenti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: Scaiola

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 196

**Domanda di ammissione agli aiuti al SALVATAGGIO
di cui alla Delibera CIPE del 18/12/2008 n. 110**

Il/la sottoscritto/a , nato/a aProv.
..... il e residente in prov.
....., via e n. civ. in qualità di legale rappresentante della
società , consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,

CHIEDE

l'ammissione agli aiuti per il salvataggio di cui alla Delibera CIPE n.110 del 18 dicembre 2008
pubblicata in G.U. n. 69 del 24/3/2009 relativa al "Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà – D.L. 14/3/2005 n. 35".

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- 1 scheda di presentazione della società con i dati identificativi (denominazione, natura giuridica, sede legale, data di costituzione, codice settoriale) e sintetica descrizione dell'attività svolta, del settore di appartenenza e dei mercati di riferimento. La scheda dovrà altresì evidenziare l'eventuale appartenenza dell'impresa ad un gruppo ed il tipo di relazione con le altre società del gruppo.
- 2 dichiarazione originale del legale rappresentante che attesti :
 - gli eventuali aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione già percepiti dall'impresa richiedente;
 - il ricorrere per l'impresa richiedente dei presupposti di cui al punto 2.1 paragrafo 9 degli Orientamenti ;
 - la dimensione dell'impresa richiedente ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
 - che non sia stata aperta nei confronti dell'impresa richiedente alcuna procedura concorsuale di cui al D.lgs. 8/7/1999 n. 270 e s.m. e i. nonché alla procedura di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in Legge 18/2/2004, n. 39, e che non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - il numero degli occupati dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda, precisando, ove esistenti, il numero dei dipendenti in cassa integrazione straordinaria ovvero la eventuale avvenuta richiesta di cassa integrazione straordinaria da non oltre dodici mesi;




- di avere provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredata di copia conforme dei citati bilanci, dei bilanci consolidati se redatti, nel caso in cui l'impresa richiedente appartenga ad un gruppo e di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi:
- i. relazione sulla gestione;
 - ii. relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti o della società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa;
 - iii. relazione della società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati (le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale);
- 3 relazione in cui siano esposte le motivazioni per le quali si è determinato lo stato di temporanea crisi finanziaria e/o le gravi difficoltà sociali che giustificano la richiesta di intervento di salvataggio, con allegato un piano finanziario dettagliato, contenente il calcolo del fabbisogno di liquidità necessaria a mantenere in vita l'impresa richiedente durante il periodo di salvataggio (massimo 6 mesi).
 - 4 comunicazione della/e banca/e prescelta/e indirizzata al Ministero dello sviluppo economico relativa alla propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
 - 5 copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i 180 gg. dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo i principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio.
 - 6 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza.
 - 7 l'impegno a presentare entro quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano di ristrutturazione o di liquidazione, ovvero a confermare, entro lo stesso termine, l'impegno contrattuale di restituzione del prestito garantito alla scadenza.
 - 8 una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la percentuale di fatturato di cui all'art. 4, punto e) del Decreto Ministeriale di cui fa parte integrante il presente allegato "A".
 - 9 dichiarazione che attesti la sussistenza di gravi difficoltà sociali e l'assenza di indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri dell'Unione Europea.
 - 10 Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....



**Domanda di ammissione agli aiuti alla RISTRUTTURAZIONE
di cui alla Delibera CIPE del 18/12/2008 n. 110**


Il/la sottoscritto/a, nato/a aProv.
..... il e residente in prov.
....., via e n. civ. in qualità di legale rappresentante della
società, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,

CHIEDE

L'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione di cui alla Delibera CIPE n.110 del
18 dicembre 2008 pubblicata in G.U. n. 69 del 24/3/2009 relativa al "Fondo per il finanziamento
degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà – D.L. 14/3/2005 n. 35".

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1. scheda di presentazione della società con i dati identificativi (denominazione, natura giuridica, sede legale, data di costituzione, codice settoriale) e sintetica descrizione dell'attività svolta, del settore di appartenenza e dei mercati di riferimento. La scheda dovrà altresì evidenziare l'eventuale appartenenza dell'impresa ad un gruppo ed il tipo di relazione con le altre società del gruppo.
2. dichiarazione originale del legale rappresentante che attesti :
 - gli eventuali aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione già percepiti dall'impresa richiedente;
 - il ricorrere per l'impresa richiedente dei presupposti di cui al punto 2.1 paragrafo 9 degli Orientamenti;
 - la dimensione dell'impresa richiedente ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
 - che non sia stata aperta nei confronti dell'impresa richiedente alcuna procedura concorsuale di cui al D.lgs. 8/7/1999 n. 270 e s.m. e i. nonché alla procedura di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, in Legge 18/2/2004, n. 39, e che non sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - numero degli occupati dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda, precisando, ove esistenti, il numero dei dipendenti in cassa integrazione straordinaria ovvero la eventuale avvenuta richiesta di cassa integrazione straordinaria da non oltre 12 mesi.



- di avere provveduto a termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredata di copia conforme dei citati bilanci, dei bilanci consolidati se redatti, nel caso in cui l'impresa richiedente appartenga ad un gruppo e di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi:
- i. relazione sulla gestione;
 - ii. relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti o della società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa;
 - iii. relazione della società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati (le società non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci sono tenute a presentare la documentazione contabile sopra citata in copia conforme all'originale);
3. relazione sullo stato di crisi che illustri i sintomi della crisi medesima, con particolare riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: perdite crescenti, diminuzione del flusso di cassa, aumento dell'indebitamento e degli oneri finanziari, riduzione o azzeramento del valore netto delle attività.
 4. copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea e del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del codice civile qualora ricorrano le condizioni previste in tale articolo.
 5. comunicazione della/e banca/e prescelta/e indirizzata al Ministero dello sviluppo economico relativa alla propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
 6. copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i 180 gg. dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo i principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio.
 7. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza.
 8. una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la percentuale di fatturato di cui all'art. 4, punto e) del Decreto Ministeriale di cui fa parte integrante il presente allegato "B".
 9. piano di ristrutturazione dei debiti che abbia i requisiti di cui all'articolo 182 bis del Regio Decreto del 16.03.1942 n. 267 e s.m. e i..
 10. piano di ristrutturazione industriale (di seguito piano di ristrutturazione) alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli Orientamenti ed ai sensi del punto 3 della delibera CIPE, il quale:
 - a. deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione);
 - b. deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d'intervento:
 - i. la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;



- ii. la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
- iii. la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dal paragrafo 3.2.2, nonché dal punto 35 (miglioramento della redditività nel piano di ristrutturazione), e dai punti da 38 a 45 (misure compensative/aiuto limitato al minimo) dei citati Orientamenti. Qualora il contributo che il richiedente intende apportare al piano di ristrutturazione consista, in tutto o in parte, nella vendita di beni dell'attivo aziendale, non indispensabili per la sopravvivenza dell'impresa, dovrà essere fornita una valutazione di tali beni, supportata da perizia giurata. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite;

- c. deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, tra i quali la variazione dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

11. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente, ove ne sussistano i requisiti, senza che vi sia la necessità di presentare ulteriori domande. Tali aiuti dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e come tali essere notificati alla Commissione.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

10A07780

